

Autentiche di copia

Anche per le autentiche di copia, con l'applicazione del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" si è reso più facile e meno dispendioso ai cittadini avviare le pratiche necessarie.

Infatti, le autentiche di copia, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte al posto degli originali.

L'autenticazione può essere fatta da:

- Pubblico ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l'originale
- Pubblico ufficiale al quale va presentato il documento
- Notaio
- Cancelliere
- Segretario Comunale
- Altro funzionario incaricato dal Sindaco
- Responsabile del procedimento (limitatamente al procedimento in corso)
- Dipendente competente a ricevere la documentazione (limitatamente al procedimento in corso)

Possono richiedere l'autentica della copia:

- I cittadini italiani e dell'Unione Europea
- I cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili o certificabili dalle pubbliche amministrazioni italiane
- I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materia per le quali esiste una convenzione tra il loro paese di origine e l'Italia
- Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'U.E.

Per richiedere l'autentica della copia è necessario:

- Esibire al dipendente incaricato l'originale dell'atto o documento unitamente al documento di riconoscimento valido e alla copia (totale o parziale) dell'atto o documento da autenticare.
- Assolvere l'eventuale imposta di bollo .